

## BILANCIO

---

### ***Una nuova voce di bilancio per i saldi attivi del “cash pooling”***

di **Fabio Landuzzi**

È assai frequente che i **gruppi di imprese** utilizzino **sistemi di gestione centralizzata della tesoreria** al fine di rendere più efficiente la gestione della finanza fra le diverse imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Si tratta di sistemi che nell'operatività possono assumere forme differenti, comunemente indicati con il termine di **accordi di “cash pooling”** in cui, appunto, un soggetto viene chiamato a fungere da **“pooler”** ovvero da **collettore dei saldi attivi e passivi dei conti correnti** delle diverse imprese partecipanti alla gestione accentrata della tesoreria.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare questo **sistema di accentramento del servizio di tesoreria**, il *pooler* è quindi posto nelle condizioni di poter gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di **ottimizzazione del fabbisogno finanziario** individuale delle imprese, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da **diminuire il rischio di inefficienze** o aggravii di oneri finanziari, reali e/o figurativi che siano.

Fra le tecniche di *cash pooling* più diffuse nel mondo delle imprese vi è quella nota sotto il nome di **“zero balance”**. Si tratta di una particolare procedura che, nell'**accentrare in capo al pooler** ed al *pool account* i **saldi giornalieri** delle operazioni compiute dalle imprese partecipanti all'accordo, sottintende un **trasferimento reale** – e non meramente virtuale come normalmente avviene nel sistema noto sotto il nome di **“notional cash pooling”** – **dei saldi di conto corrente bancario** dell'impresa, siano essi positivi o negativi, a favore del *pool account*.

In altri termini, normalmente alle ore 24 di ciascun giorno, il **saldo del conto corrente bancario** dell'impresa **viene azzerato** in quanto **trasferito** – se attivo – o coperto – se negativo – **al pool account**.

Quindi, l'estratto del conto corrente bancario dell'impresa partecipante al *cash pooling zero balance* sarà sempre pari a zero al termine di ogni giornata, e lo stesso accade anche alla **data di chiusura del bilancio d'esercizio**.

Ovviamente questo saldo non sparisce, bensì, ai fini della corretta rappresentazione di bilancio, vi è da domandarsi se esso conservi o meno la natura originaria di **disponibilità liquida**. Ovvero, la domanda legittima che si pone la società aderente all'accordo di *cash pooling zero balance* che al 31 dicembre 2016 presenta un **saldo positivo** – non sul conto corrente bancario, in quanto azzerato alla mezzanotte del giorno – ma trasferito sul *pool*

*account* è: **dove deve essere iscritta questa attività nello Stato patrimoniale?**

Il tema è naturalmente molto rilevante per le imprese che presentano un saldo attivo e proprio a questa fattispecie si riferisce il **Principio OIC 14, par. 11**, il quale fornisce le indicazioni di seguito sintetizzate in modo sistematico:

- in primo luogo, i saldi attivi dei *cash pooling* **non sono “disponibilità liquide” bensì “crediti”**;
- tali crediti devono essere rilevati in **una apposita voce** inclusa tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”;
- tale **voce è denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”** e deve contenere **l’indicazione della controparte** (ad esempio: controllante, controllata);
- qualora l’esigibilità di tale posta sia **oltre i 12 mesi**, deve essere classificata fra le **Immobilizzazioni finanziarie**;
- eventuali **svalutazioni, o rivalutazioni**, di tale posta attiva devono essere iscritti in apposite voci del **Conto economico, alla sezione D**, denominate “Svalutazioni (o Rivalutazioni) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”, sempre dando indicazione della controparte (controllante, controllata, ecc.).

Infine, se il saldo del *cash pooling* è **negativo**, esso sarà rappresentato ordinariamente secondo le indicazioni del **Principio contabile OIC 19** trattandosi di un **debito verso altra società del gruppo**.

